

**COMUNE DI CAMPEGINE**  
**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

\*\*\*\*\*

**N. 5 DEL 22/03/2023**

**OGGETTO:**

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE PER  
L'ANNO 2023**

---

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 20:30 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Spano' Alessandro	Presidente	P
Mendrano Giusy	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	A
Mazzali Cecilia	Consigliere	P
Singh Harpreet	Consigliere	P
Arata Luigi	Consigliere	P
Zanichelli Nicolo'	Consigliere	P
Conti Mattia	Consigliere	P
Righi Ivan	Consigliere	P
Artioli Giuseppe	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	A
Simonazzi Diego	Consigliere	P

Presenti: 11	Assenti: 2
--------------	------------

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Corrado Battini.

Il Sig. Dott. Alessandro Spanò, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

---

**Omissis**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

**PRESO ATTO**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

**RICHIAMATI** interamente i commi dal 739 a 783 dell'art.1, L. n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**DATO ATTO** che la L. 160/2019 richiama direttamente o indirettamente le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992 in materia di ICI, come modificato dall'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007).

**DATO ATTO** altresì che a norma dell'art. 6 comma 1 del citato D. Lgs. n. 504/1992 la competenza a deliberare la misura delle aliquote è attribuita al Consiglio Comunale.

**VISTI:**

- l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 in materia di potestà regolamentare;
- Il D.L. 201/2011 art. 13 commi 15 e 15 bis relativamente all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli EE.LL.;

**DATO ATTO** che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 dicembre 2022, pubblicato sulla G.U. n. 295 del 19/12/2022 con il quale viene differito al **31 marzo 2023** il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 e autorizzato ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, l'esercizio provvisorio del bilancio sino a quella data;

**RICHIAMATA** la L. n.197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023), pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29/12/2022, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 viene ulteriormente differito al **30 aprile 2023**;

**DATO ATTO** che la legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748 che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze nella misura di Euro 200,00 statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Dpr 616/77;
- al comma 750 che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;
- al comma 752 che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753 che gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

- al comma 754 che gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**TENUTO CONTO** specificamente delle disposizioni recate dai commi da 739 a 757 della L. n. 160 del 2019 e, in particolare che:

- il comma 740 stabilisce che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- la definizione di abitazione principale è contenuta nella lettera b) del comma 741 che fornisce anche la definizione di pertinenza dell'abitazione principale;
- le fattispecie assimilate per legge all'abitazione principale sono contenute nella lettera c) del comma 741 tra le quali vedasi in particolare la lettera 6) che rimanda alla decisione di ogni singolo comune l'assimilazione dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e disponendo che in caso di più unità immobiliari l'agevolazione è applicata ad una sola;
- il comma 744, al primo periodo, prevede la riserva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 756 della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**EVIDENZIATO** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. 160/2019, *"le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30/06/2022 di modifica e approvazione del Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) in corso di vigenza;

**VISTA** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 08/04/2022 con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2022 le aliquote dell'IMU;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTI** i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;

#### **D E L I B E R A**

1) di confermare per l'anno 2023, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2022 con Delibera di Consiglio n. 7 del 08/04/2022, come risulta dal seguente prospetto:

<b><u>5,30 per mille</u></b>	<p><b>ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 e A/9 E RELATIVE PERTINENZE</b></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per</p>
------------------------------	---

	<p>le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<b><u>8,60 per mille</u></b>	<p><b>ALIQUTA AGEVOLATA</b></p> <p>Si applica alle seguenti fattispecie:</p> <p>1) immobili di tipologia abitativa e relative pertinenze, concessi in <b>comodato gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado</b> a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia stabilito la propria residenza anagrafica.</p> <p><i>Nota: il comma 747, lettera c, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede che per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, la base imponibile è ridotta del 50%, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.</i></p> <p>2) immobili adibiti a <b>negozi (C1)</b> utilizzati per lo svolgimento di attività commerciale direttamente dal proprietario dell'immobile o concessi in uso gratuito a parente in linea retta di 1° grado.</p>

	<p>3) immobili adibiti <b>a laboratori (C/03,C/04,C/05 e D)</b> utilizzati per lo svolgimento di attività artigianale da soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane della CCIAA ed utilizzati direttamente dal proprietario dell'immobile o concessi in uso gratuito a parente in linea retta di 1° grado.</p> <p>In tutti i casi specificati, la sussistenza dei requisiti richiesti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, compilando e presentando all'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre 2021 l'apposito modulo predisposto dall'ufficio.</p> <p>Al venir meno di detti requisiti, il contribuente è tenuto a comunicare la variazione all'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno in cui questi si sono persi</p> <p>Ai fini della corretta individuazione della fattispecie di "comodato gratuito" si intende che esso debba essere condizione essenziale affinché il comodatario possa utilizzare l'immobile, pertanto sono esclusi tutti i casi in cui il comodatario abbia una percentuale di proprietà, usufrutto o altro diritto reale sull'immobile stesso.</p> <p>Per l'anno d'imposta 2021 restano valide le istanze di aliquota agevolata presentate entro il 31/12/2020 sempre che non siano intervenute variazioni nelle condizioni che danno diritto all'agevolazione.</p>
<p><b><u>1,0 per mille</u></b></p>	<p><b>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</b></p> <p>Trattasi di fabbricati di cui all'articolo 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993, e successive modifiche ed integrazioni, che risultino iscritti al catasto edilizio urbano in categoria D/10 o, nel caso di diversa categoria, sia presente l'attestazione di ruralità nel certificato catastale (visura).</p>

## ESCLUSIONI

### **ABITAZIONI PRINCIPALI**

Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall' A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

L'esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

### **SI CONSIDERANO EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE LE SEGUENTI TIPOLOGIE:**

#### **-Anziani e disabili**

È considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

#### **- Casa familiare assegnata al genitore affidatario e relative pertinenze**

Casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.

#### **-Forze di polizia**

E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative

	<p>pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p><b>- Cooperative a proprietà indivisa</b></p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica.</p> <p><b>- Alloggi sociali</b></p> <p>Alloggi di cui al decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008 e relative pertinenze adibiti ad abitazione principale.</p>
<b><u>ESENTI</u></b>	<p><b>TERRENI AGRICOLI</b></p> <p>I terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99/2004. Ai sensi dell'art. 1, comma 743, della legge di bilancio n. 160/2019, l'esenzione si applica solo alla quota di possesso in capo al soggetto coltivatore.</p> <p><u>Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti</u></p>
<b><u>10,60 per mille</u></b>	<p><b>ALIQUTA ORDINARIA</b></p> <p>L'aliquota ordinaria si applica a tutte le tipologie abitative ed a tutte le unità catastali</p>

che non trovano corrispondenza specifica nelle aliquote precedenti fra cui:

Altri immobili abitativi:

-abitazioni da A/1 ad A/9 locate con regolare contratto registrato a canone libero oppure abitazioni che rimangono vuote od a disposizione del proprietario

-Immobili locati a canone concordato (legge 431/1998)

Nota: Per tale fattispecie ai sensi dell'art.1 comma 53, della Legge n. 208/2015, l'imposta è ridotta al 75%.

Aree Edificabili

Terreni agricoli non rientranti tra quelli aventi le caratteristiche per essere esenti

Altri immobili:

A/10 Uffici e studi privati

Fabbricati del gruppo B

C/1 C/3 C/4 C/5 ad eccezione delle unità immobiliari aventi i requisiti agevolativi riportati per l'aliquota all'8,60 per mille

C/2 Magazzini e locali di deposito

C/6 Stalle, scuderie,

rimesse, autorimesse C/7

Tettoie

D/2 Alberghi e pensioni

D/5 Istituti di credito cambio ed assicurazione

Tutti gli altri fabbricati di categoria D ad eccezione di quelli aventi i requisiti agevolativi riportati per l'aliquota all'8,60 per mille

- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
- 3) la L. n.197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023), pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29/12/2022, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 al 30 aprile 2023;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

**Il Sindaco**

Dott. Alessandro Spanò

**Il Vice Segretario Comunale**

Dott. Corrado Battini